

Determinazione 20 novembre 2020 n. 20/2020

Approvazione dell'istanza relativa all'esperimento di regolazione presentata da areti SpA, ai sensi dell'articolo 27bis dell'Allegato A alla deliberazione 566/2019/R/EEL

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il 20 novembre 2020

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2019/R/EEL), ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com (di seguito: deliberazione 59/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 431/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 431/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 432/2020/R/com (di seguito: deliberazione 432/2020/R/com);
- il documento per la consultazione 4 agosto 2020, 313/2020/R/com (di seguito: documento per la consultazione 432/2020/R/com);
- la determinazione della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 26 marzo 2020, n. 5/2020 (di seguito: determinazione 5/2020);
- la determinazione della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 27 marzo 2020 n. 6/2020 (di seguito: determinazione 6/2020);
- la comunicazione di areti SpA (di seguito: areti) del 29 maggio 2020 (prot. Autorità n. 17137 del 1° giugno 2020) come rettificata dalla comunicazione del 18 agosto 2020 (prot. Autorità n. 26338 del 18 agosto 2020), nel seguito: comunicazione del 29 maggio 2020 o relazione di areti;
- la Comunicazione ad areti delle Risultanze Istruttorie (prot. Autorità 29637 del 21 settembre 2020);

Sede legale
Milano
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
tel. (+39) 02 65565.200
fax (+39) 02 65565.266

Ufficio Milano
Piazza Cavour, 5 - 20121
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it
www.arera.it

- la comunicazione di areti del 12 novembre 2020 (prot. Autorità 37014 del 12 novembre 2020).

Considerato che:

- l'articolo 27bis e la Scheda 9 del TIQE disciplinano gli “*Esperimenti regolatori*” (o regolazione per esperimenti);
- l'articolo 27bis, comma 27bis.4, del TIQE prevede che:
 - le imprese distributrici che intendono presentare esperimenti regolatori con avvio nel 2020 presentano all'Autorità apposita istanza entro il 30 aprile 2020;
 - le istanze sono valutate dagli Uffici dell'Autorità e, con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Infrastrutture, tali istanze sono approvate, anche con modifiche, o respinte, entro il 31 luglio 2020;
 - con il medesimo provvedimento è pubblicato l'elenco degli ambiti partecipanti agli esperimenti regolatori, le eventuali aggregazioni tra ambiti territoriali della stessa provincia e di diversa concentrazione, i livelli di partenza, i percorsi di miglioramento indicati dall'impresa distributtrice;
- con la determinazione 5/2020, in attuazione dell'articolo 4 della deliberazione 59/2020/R/com, è stato prorogato al 3 giugno 2020 il termine per la presentazione delle istanze per l'adesione alla regolazione per esperimenti;
- con la determinazione 6/2020, in attuazione del punto 3. lettera a) della deliberazione 566/2019/R/eel, sono state pubblicate le modalità e i criteri per la presentazione delle istanze per l'adesione alla regolazione per esperimenti;
- con la comunicazione del 29 maggio 2020 areti ha presentato istanza di partecipazione alla regolazione per esperimenti, allegando una relazione contenente le caratteristiche dell'esperimento proposto e le deroghe richieste alla regolazione dell'Autorità;
- l'esperimento regolatorio presentato da areti:
 - (i) ha inizio nel 2020 e termine nel 2023;
 - (ii) interessa, senza aggregazione, i tre ambiti territoriali in alta, media e bassa concentrazione serviti da areti principalmente nel Comune di Roma e comunque ricompresi nella Provincia di Roma;
 - (iii) riguarda sia l'indicatore di numero che l'indicatore di durata delle interruzioni;
 - (iv) per l'indicatore del numero di interruzioni richiede una deroga consistente nell'escludere dalla regolazione premi-penalità le interruzioni brevi di origine MT con durata inferiore o uguale a 5 secondi;
 - (v) per entrambi gli indicatori di numero e durata delle interruzioni e per ogni ambito territoriale propone percorsi di miglioramento decrescenti caratterizzati da livelli tendenziali che nel 2023 si raccordano ai livelli obiettivo determinati dall'Autorità, nonché l'utilizzo dei livelli effettivi annuali ai fini del confronto con i livelli tendenziali/obiettivo (di seguito: “*livelli tendenziali areti*”);
 - (vi) prevede l'applicazione di fasce di franchigia differenti da quelle disciplinate dal TIQE, sia per l'indicatore di numero che per l'indicatore di durata delle interruzioni;

- (vii) prevede un meccanismo di valorizzazione dei recuperi di continuità identico a quello disciplinato dal TIQE sia per l'indicatore di numero che per l'indicatore di durata delle interruzioni;
- con comunicazione del 21 settembre 2020 la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* ha trasmesso ad areti le Risultanze Istruttorie, prospettando l'approvazione dell'esperimento regolatorio di areti solamente a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità delle misure straordinarie delineate nel documento per la consultazione 313/2020/R/com, e consentendo ad areti di confermare o modificare l'istanza del 29 maggio 2020 una volta adottate dall'Autorità le suddette misure straordinarie;
 - in esito alla consultazione 313/2020/R/com, con la deliberazione 432/2020/R/com l'Autorità ha adottato misure straordinarie in materia di regolazione premi-penalità della durata e del numero di interruzioni;
 - in attuazione del TIQE, come modificato dalla deliberazione 432/2020/R/com, con la deliberazione 431/2020/R/eel l'Autorità ha rideterminato i livelli tendenziali del numero di interruzioni per gli anni compresi tra il 2020 e l'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni, per tutti gli ambiti territoriali serviti da imprese distributrici soggette alla regolazione premi-penalità della durata e del numero di interruzioni;
 - con la comunicazione del 12 novembre 2020 areti ha confermato i contenuti dell'istanza del 29 maggio 2020, ed in particolare i "*livelli tendenziali areti*", come sopra richiamati.

Ritenuto:

- che l'istanza di partecipazione alla regolazione per esperimenti inviata da areti con la comunicazione del 29 maggio 2020 sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 27bis e alla Scheda 9 del TIQE, nonché ai criteri e modalità per la presentazione delle istanze di cui alla determinazione 6/2020;
- di approvare l'istanza presentata da areti;
- di pubblicare la relazione di areti di cui alla comunicazione del 29 maggio 2020, contenente, tra l'altro, le caratteristiche dell'esperimento, le innovazioni tecnologiche previste, le deroghe richieste alla regolazione dell'Autorità, l'elenco degli ambiti per i quali areti ha richiesto la partecipazione alla regolazione per esperimenti, i livelli di partenza ed i percorsi di miglioramento (*Allegato A* alla presente determinazione).

Ritenuto inoltre che:

- in relazione all'esperimento regolatorio proposto da areti, sia opportuno precisare che:
 - a. il calcolo dei premi e delle penalità venga effettuato:
 - i. una sola volta, al termine della sperimentazione e quindi con riferimento all'intero quadriennio 2020-23;
 - ii. separatamente per singolo ambito territoriale;
 - iii. separatamente per gli indicatori di numero e durata delle interruzioni;

- b. con riferimento all'indicatore del numero di interruzioni, all'indicatore di durata delle interruzioni e ad ogni ambito territoriale:
- i. nel caso di mancato raggiungimento del livello obiettivo nel 2023 da parte di areti, in attuazione del punto D4 della scheda 9B del TIQE, le penalità che areti sarà tenuta a versare per il quadriennio 2020-23 saranno calcolate come somma dei premi e delle penalità che avrebbe conseguito nel quadriennio 2020-23 in base alla regolazione ordinaria dell'Autorità, mediante l'utilizzo dei livelli effettivi calcolati senza l'applicazione delle deroghe approvate dal presente provvedimento, rispetto ai livelli tendenziali determinati dall'Autorità;
 - ii. nel caso di raggiungimento del livello obiettivo nel 2023 da parte di areti, in attuazione del punto D5 della scheda 9B del TIQE, la somma dei premi e delle penalità conseguibili da areti al termine del quadriennio 2020-23 sulla base delle deroghe ammesse dal presente provvedimento non potrà essere superiore alla somma dei premi e delle penalità che areti avrebbe conseguito al termine del quadriennio 2020-23 in attuazione della regolazione ordinaria dell'Autorità, mediante l'utilizzo dei livelli effettivi calcolati secondo le deroghe ammesse dal presente provvedimento, rispetto ai livelli tendenziali proposti da areti;
- c. in materia di regolazione individuale del numero di interruzioni di cui al Titolo 5 del TIQE, le interruzioni brevi di durata compresa tra un secondo e cinque secondi di responsabilità di areti non possano essere escluse dal livello effettivo di cui all'articolo 36 del TIQE;
- d. in riferimento agli indicatori del numero di interruzioni, le interruzioni brevi di durata uguale o inferiore a 5 secondi con origine MT debbano essere comunque aggregate in un indicatore, provvisoriamente definito "Numero di interruzioni brevissime per utente" - separato dall'indicatore del numero di interruzioni brevi per utente - che includa, per la durata dell'esperimento, le interruzioni brevi di durata compresa tra 1 secondo e 5 secondi;
- i risultati dell'esperimento regolatorio di areti, insieme ai risultati degli esperimenti predisposti da altre imprese distributrici, saranno oggetto di valutazione per possibili evoluzioni della disciplina di regolazione della continuità del servizio che sarà in vigore dal 2024;
 - a tal fine, areti predisponga, entro il 31 marzo 2023, una relazione sui risultati raggiunti fino al 2022, fermo restando quanto previsto al precedente punto b. in relazione al raggiungimento dell'obiettivo al 2023

DETERMINA

1. di approvare l'istanza di partecipazione alla regolazione per esperimenti presentata da areti con la comunicazione del 29 maggio 2020, corroborata dalle precisazioni di cui sopra;
2. di pubblicare la relazione di areti di cui alla comunicazione del 29 maggio 2020,

contenente, tra l'altro, le caratteristiche dell'esperimento, le innovazioni tecnologiche previste, le deroghe richieste alla regolazione dell'Autorità, l'elenco degli ambiti per i quali areti ha richiesto la partecipazione alla regolazione per esperimenti, i livelli di partenza ed i percorsi di miglioramento (Allegato A alla presente determinazione);

3. di pubblicare la presente determinazione ed il relativo Allegato A nel sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 20 novembre 2020

Il Direttore
Andrea Oglietti